



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04051 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 406 del 09 gennaio 2025)

R I S P O S T A

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto solleva specifici quesiti in ordine alla potenziale revoca del regime detentivo speciale ex art. 41-*bis* o.p. in favore del detenuto Riina Giovanni e, in generale sulla tenuta delle norme relative alla conferma e alla proroga del regime detentivo in questione.

Dai contributi informativi forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, risulta che il detenuto Riina Giovanni è attualmente in espiazione della pena all'ergastolo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e altro – aggravati dall'art. 7 della legge n. 203/1991.

Lo stesso è sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2 o.p., a far data dal 20 giugno 2002.

Con sentenza dell'11 ottobre 2024, depositata il 16 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza 7 giugno 2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che respingeva l'impugnazione presentata dal detenuto avverso il decreto di proroga del regime speciale 41-*bis* del 9 novembre 2023.

Il già menzionato decreto è stato redatto sulla base di specifici pareri, favorevoli al rinnovo, rilasciati dalla competente DDA di Palermo (nota del 24 luglio 2023) e della

DNA (nota del 25 luglio 2023), nonché delle informazioni acquisite dalle Forze di polizia.

È stato, altresì, interpellato l'ufficio giudiziario competente del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha trasmesso l'ordinanza del 10 aprile 2025 depositata in data 6 maggio 2025, (a seguito dell'annullamento da parte della Suprema Corte), con cui è stato rigettato il reclamo proposto dal detenuto Riina Giovanni avverso il decreto di proroga del regime di cui all'art. 41 *bis* OP.

Nello specifico, il Tribunale di sorveglianza di Roma, afferma che “...il Collegio ritiene che il decreto di proroga impugnato sia stato legittimamente emanato, avendo l'autorità amministrativa dato adeguatamente conto dell'attuale ed elevata pericolosità del reclamante e della possibilità di ripristino di collegamenti con la parte dell'organizzazione esterna al carcere ancora attiva. Il provvedimento contiene congrue argomentazioni in ordine all'attuale permanenza di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che il decreto intende prevenire...”, sulle conformi conclusioni del Procuratore nazionale antimafia.

Inoltre, in ordine alla questione sollevata dalla difesa in relazione agli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost., nonché all'art. 3 della CEDU e all'art. 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, è stata dichiarata manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Ciò posto, si evidenzia che il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* o.p. è una misura avente finalità di prevenzione rispetto al fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, nato per assicurare una gestione della vita detentiva che garantisca nel modo più efficace la recisione di ogni legame tra esponenti delle cosche mafiose, ovvero di altre associazioni criminali organizzate operanti all'esterno e personaggi tuttora in grado, dalla condizione di detenzione, di guidare e governare attività criminose.

Il ricorso a tale misura deve ritenersi, in taluni casi, necessario, attese le caratteristiche, le modalità operative, il radicamento sul territorio del fenomeno criminale mafioso e delle associazioni criminose organizzate.

Del resto, l'esperienza maturata sulla base di quanto accertato nei principali processi ha consentito di constatare come i vincoli di solidarietà criminale tra co-affiliati non cedano in costanza di detenzione, e anzi, per coloro che rivestono ruoli non secondari, determinino una attenzione assidua e costante alle vicende esterne al luogo di detenzione.

In tale contesto, si inseriscono le modifiche introdotte al regime detentivo speciale di cui all'art 41-*bis* o.p. dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, con lo scopo di aggiornare e rendere più incisive le misure preventive antimafia, per una più articolata ed efficace attività di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata ed eversiva.

Il regime speciale risponde, infatti, a una necessità di prevenzione complessa, che tiene conto della dimensione collettiva del crimine organizzato, nei cui confronti la posizione del singolo assume rilevanza sotto il profilo della capacità di comunicare informazioni all'esterno, di indicare strategie, programmare delitti, e non certo per la diretta realizzazione dell'azione delittuosa in sé da parte del ristretto. Conseguentemente, nessun peso riveste l'eventuale regolare condotta quale adesione formale del soggetto alle regole penitenziarie.

L'art. 41-*bis* o.p., come confermato anche dalla Corte di cassazione, non esige, per la sua legittimità, che il detenuto effettivamente instauri, contatti o realizzi comunicazioni con l'esterno, ma solo che il soggetto abbia la *capacità* di agire in tale senso.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 14551/2006, ha infatti chiarito le modalità con cui debba essere valutata l'attualità dei collegamenti, precisando come non vi sia la necessità di un effettivo aggiramento.

L'applicazione e la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis*, co. 2 o.p., vengono stabilite con decreto motivato del Ministro della Giustizia nei

confronti dei detenuti imputati o condannati per fatti rientranti nella previsione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis o.p., sentito il parere del pubblico ministero e acquisite ulteriori notizie presso la Direzione nazionale antimafia e gli Organi di polizia.

Il decreto di applicazione, che ha durata di quattro anni, viene predisposto dopo aver acquisito le ulteriori informazioni previste. La proroga, invece, richiede ulteriori accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti e all'attualità delle esigenze di prevenzione.

La normativa, infatti, ha ribadito che la proroga del regime è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica e/o eversiva, non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Ciò, impone di dare atto nel testo dei decreti di proroga dell'effettuazione e delle risultanze di una istruttoria il più possibile completa: sulla permanente gravità e persistente attualità delle esigenze di prevenzione, riferite al gruppo criminale organizzato operante all'esterno (criterio di riferimento oggettivo) e sulla persistente rilevanza del ruolo del soggetto all'interno dell'organizzazione criminosa (criterio soggettivo).

Vengono, pertanto, richieste notizie alla DDA competente, alla DNA e agli Organi di polizia e investigativi, al fine di ottenere un articolato giudizio su entrambi i profili sopra evidenziati.

Illustrati i profili di principale rilievo e le procedure finalizzate all'applicazione e proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis o.p., si ritiene che non sia necessaria una verifica sull'efficacia delle norme di riferimento le quali, per quanto evidenziato, garantiscono efficacemente la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato sia

nella fase iniziale di applicazione che nelle fasi successive di eventuale proroga o revoca del regime.

Va evidenziato che il Governo italiano è comunque sempre fortemente impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata che rappresenta una priorità assoluta, da perseguire con la più ampia e decisa strategia, non solo in fase di repressione dei reati ma anche con riferimento alla fase e alle modalità di espiazione della pena.

Proprio con riferimento ai controlli e alle misure di sicurezza nelle carceri per i detenuti al 41-bis, non appaiono sussistere falle nel sistema detentivo, essendosi rivelate, le misure amministrative esistenti e potenziate dal Ministero, idonee ad intercettare tempestivamente ed efficacemente le attività criminose dei detenuti.

Il Ministero, infatti, provvede costantemente a sensibilizzare i Reparti periferici dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso l'emanazione di frequenti disposizioni – condivise con le Direzioni degli istituti – finalizzate alla scrupolosa osservanza delle normative vigenti che regolano la tenuta stagna del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, o.p.

Nel corso del 2023, su *input* dell'Ufficio centrale, le previste attività ordinarie sono esponenzialmente aumentate e tutti i Reparti sono stati interessati da perquisizioni generali straordinarie, che non venivano eseguite in alcune sedi, addirittura, da anni. Il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito di varie circolari emanate negli anni, ha regolamentato la gestione e le attività previste per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis o.p., e ha intrapreso uno studio mirato alla realizzazione di un unico protocollo operativo che regolamentasse la totalità della previsione di legge, affinché il regime speciale di cui all'art. 41-bis o.p. sia applicato in maniera quanto più omogenea nelle dodici sezioni istituite in altrettanti istituti penitenziari.

Con decreto ministeriale 30 luglio 2020, è stato riorganizzato anche il Gruppo operativo mobile, Reparto specializzato della Polizia penitenziaria che provvede

proprio alla vigilanza e all'osservazione dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis, co. 2 o.p.

Dotato di un Ufficio centrale e Reparti operativi mobili, il G.O.M. assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, sia interna che pubblica, nelle dodici sezioni 41-bis dislocate sul territorio nazionale.

Si ritiene utile evidenziare anche che, nell'ambito del più generale sforzo di accrescimento delle competenze, a partire dall'anno 2023, proprio il personale del G.O.M. è stato interessato in via continuativa da un'importante attività di aggiornamento e formazione, tra le quali si menzionano: il corso di formazione di analisi criminale presso la Scuola di formazione e di perfezionamento delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno; il corso sistema d'indagine interforze "S.D.I." e le giornate informative in materia di esercizio del visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica ex art. 18-ter o.p. Sul tema è stato predisposto un *"Protocollo operativo sul visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica"*.

Infine, dal punto di vista logistico, con lo scopo di incrementare ulteriormente le sezioni dedicate allo speciale regime detentivo, si segnala che è in fase di ultimazione la sezione 41-bis presso la Casa circondariale di Cagliari UTA la quale, così come quella già esistente presso l'istituto di Sassari, è stata costruita nel rispetto dei canoni di edilizia penitenziaria che garantiscono massimi livelli di sicurezza richiesti dal regime speciale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)